



L'articolazione delle istituzioni territoriali democratiche

La Regione

a cura del

dr. Gianfranco Zanetti

LA REGIONE: STATUTO E NUOVE COMPETENZE

1. Premessa

La Regione è un ente territoriale autonomo che, unitamente al Comune, alla Provincia, alla Città metropolitana e allo Stato (soggetto autoritativo originario succeduto ai preunitari stati italiani e agli antichi comuni della penisola italiana), costituisce un'articolazione della Repubblica italiana.

La Regione, in sostanza, alla luce delle nuove norme costituzionali, è un'articolazione istituzionale della Repubblica italiana a cui è attribuita potestà legislativa su una rilevante gamma di materie nell'ambito del proprio territorio, che viene esercitata, analogamente allo Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Per quanto attiene alle materie a legislazione concorrente con lo Stato, la Regione deve anche conformarsi alle leggi statali che determinano i principi fondamentali.

Mentre lo Stato non trova nella Costituzione una precisa definizione, le restanti autorità repubblicane sono definite enti autonomi con propri poteri e statuti secondo i principi fissati dalla Costituzione.

A differenza di altri Stati europei (Spagna, Francia, ecc.), le Regioni italiane sono istituite direttamente dalla Costituzione in numero di venti, incluse cinque aventi speciale autonomia.

Pur tuttavia, è possibile istituire nuove regioni o disporre la fusione di quelle esistenti. Infatti una legge costituzionale può disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con almeno un milione di abitanti, su proposta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 della popolazione interessata, approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate, sentiti i Consigli regionali (art. 132, comma 1°, Cost.).

Con legge statale si può consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati a un'altra, sentiti i consigli regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati, espressa mediante referendum, (art. 132, comma 2°, Cost.).

2. Poteri e funzioni dello Stato e della Regione

La potestà legislativa della Repubblica italiana è ora costituzionalmente ripartita in capo al parlamento nazionale e ai consigli regionali (parlamenti regionali).

Alle restanti autorità territoriali repubblicane esposte nella nuova formulazione costituzionale in senso ascendente (comuni, province e città metropolitane) sono attribuite funzioni amministrative che della normazione legislativa costituiscono l'attuazione.

La riforma costituzionale attribuisce un potere legislativo esclusivo esplicito allo Stato (e per esso al parlamento nazionale) e implicito o residuale alle Regioni (e per esse ai singoli consigli regionali o parlamenti regionali).

In un gruppo di venti materie, la nuova Costituzione attribuisce una legislazione in condominio tra Stato e Regione (legislazione concorrente). Si tratta comunque di una "convivenza giuridica" in cui al parlamento nazionale spetta la determinazione dei principi fondamentali e ai parlamenti regionali esplicitare il proprio potere legislativo nell'ambito di tali principi e del proprio territorio.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto di:

- Costituzione;
- Ordinamento comunitario;
- Obblighi internazionali.

Si evidenzia, innanzi tutto, che la Costituzione dopo circa 56 anni dalla sua entrata in vigore, individua precisamente per la prima volta l'ambito legislativo dello Stato, mentre alle Regioni attribuisce un gruppo di materie sulle quali il parlamento nazionale emana norme di principio.

In altri termini, il potere legislativo risulta così ripartito:

- allo Stato: potestà legislativa esclusiva in un gruppo preciso di materie;
- alla Regione: potestà legislativa su un gruppo di materie, per le quali lo stato emana leggi di principi fondamentali (legislazione concorrente);
- alla Regione: potestà legislativa esclusiva su tutte le altre materie non espressamente riservate alla legislazione statale. Questa statuizione determina, fra l'altro, l'attribuzione alle Regioni del potere legislativo esclusivo sulle materie attribuite dal previgente articolo 117, che non risultino incluse nel nuovo riparto costituzionale.

2.1. Potere legislativo statale

Il nuovo ordinamento conferisce allo Stato un potere legislativo esclusivo nelle seguenti materie:

- politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- immigrazione;
- rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi; munizioni ed esplosivi;
- moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale:
- norme generali sull'istruzione;
- previdenza sociale;
- legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

2.2. Potere legislativo regionale

La Regione ha potestà legislativa (legislazione concorrente) sulle seguenti materie, per le quali la legislazione dello Stato determina i principi fondamentali:

- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
- commercio con l'estero;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute;
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- previdenza complementare e integrativa;
- armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

Le Regioni esercitano la potestà legislativa su ogni altra materia non riservata espressamente alla legislazione dello Stato.

Su iniziativa della regione interessata, lo Stato può attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie (art. 116, comma 3°, Cost.):

- materie a legislazione concorrente, di cui al comma 3° dell'art.117;
- organizzazione della giustizia di pace;
- norme generali sull'istruzione;
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

2.3. Competenze amministrative regionali

L'ordinamento giuridico degli enti locali contiene principi, applicabili anche alle regioni, secondo cui (art. 4, d. l.vo n. 267/2000) "le regioni, ferme restando le funzioni che attengono a esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province".

A tali principi le leggi regionali devono conformarsi, in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando, nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Cost., gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 59/1997 (prima legge Bassanini), con l'esclusione delle sole funzioni che riguardano l'unitario esercizio a livello regionale.

Tali principi sono stati ripresi dalla nuova norma costituzionale laddove ha disposto che (art.118, comma 1°, Cost.): "Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

Dalle norme citate, si evince che alla Regione, sotto il profilo della funzione amministrativa, sono attribuite competenze che attendono a esigenze di "unitario esercizio a livello regionale", per cui sotto tale profilo appaiono rientrare funzioni regolamentari (volte all'applicazione di leggi regionali o di norme statali per le quali sia stata delegata la funzione di regolazione), di programmazione, di pianificazione, di individuazione di obiettivi strategici, di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali, di nomina, di organizzazione, ecc.

In sostanza, le nuove norme costituzionali hanno rafforzato il ruolo delle regioni quali soggetti detentori di una funzione di alta regolazione (potere legislativo) e di una funzione amministrativa di programmazione, di pianificazione e di indirizzo, mentre la consanguinea e preponderante funzione amministrativa attuativa viene attribuita ai comuni, sulla base dei tre principi citati, fatte salve le funzioni amministrative proprie (o delegate dalla regione) delle province e delle città metropolitane.

Sostanzialmente, le regioni sono degli enti territoriali autonomi che concorrono a costituire la Repubblica italiana e ai quali la Costituzione attribuisce una potestà legislativa e delle funzioni amministrative di programmazione e di indirizzo, nonché di quelle necessarie per assicurare l'unitario esercizio a livello regionale o la propria organizzazione e funzionamento.

Le regioni esercitano la potestà regolamentare in tutte le materie che non rientrino nella potestà legislativa dello Stato, tenuto peraltro conto che i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La nuova Costituzione esclude, quindi, che le regioni possano svolgere funzioni amministrative di gestione delle leggi regionali e di attuazione degli atti di programmazione, di pianificazione e di indirizzo, che non rientrino in quelli descritti in precedenza.

Sotto quest'ultimo profilo appare discutibile la funzione amministrativa regionale concernente l'adozione di provvedimenti amministrativi che assumono un profilo tipicamente gestionale, giacché rientrano in una mera funzione amministrativa conseguente a un accertamento, a una verifica o a un controllo di conformità delle istanze a norme legislative e ad atti di programmazione e pianificazione. Nell'ambito dei menzionati provvedimenti si possono elencare i seguenti:

- autorizzazioni a espletare attività di cava;
- approvazione di strumenti urbanistici comunali (piani regolatori e loro varianti);
- approvazione di progetti di opere pubbliche di enti locali;
- affidamento incarichi di progettazione per opere di enti locali;
- concessione e liquidazione di sovvenzioni, contributi o altri interventi finanziari.

La funzione amministrativa può essere esplicitata sulla base di una disposizione legislativa che ne individui le finalità e le regole alle quali devono conformarsi sia l'operato della pubblica autorità come i comportamenti e le pretese dei soggetti terzi destinatari dei provvedimenti pubblici.

Laddove manchi un riferimento normativo su cui fondare l'esercizio della funzione, questa non potrebbe perseguire gli scopi che solo la legge può e deve determinare (principio di legalità).

3. Statuto

Nel previgente ordinamento (prima della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1) gli statuti delle regioni ordinarie venivano adottati dai consigli regionali e approvati con legge ordinaria.

Per le Regioni ordinarie, le nuove norme costituzionali (art. 123, comma 1° Cost., nel testo sostituito dall'art. 3 della legge cost. n. 1/1999) prevedono che lo Statuto sia approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti (nel Veneto della 7' legislatura con il voto favorevole di 31 consiglieri) con due deliberazioni successive adottate a intervallo non minore di due mesi.

Per la legge delle Regioni a statuto ordinario che approva lo Statuto non è necessario il visto del commissario del Governo, peraltro ora soppresso anche per tutte le altre leggi regionali con la legge costituzionale n. 3/2001, pur tuttavia non entra in vigore nei termini di una normale legge regionale.

Infatti, lo Statuto può essere:

- entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, impugnato dal Governo presso la Corte costituzionale per questioni di legittimità costituzionale;
- entro 3 mesi dalla sua pubblicazione, sottoposto a referendum popolare qualora ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della regione o 1/5 dei componenti il Consiglio regionale. Poiché nelle elezioni regionali del 16 aprile 2000 gli elettori veneti sono stati 3.831.820 (di cui 2.757.551 votanti, pari al 72%), la richiesta dovrà essere fatta da almeno 76.636 elettori veneti.

Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Si tratta quindi di un referendum confermativo.

Dalla previsione costituzionale si desume che lo Statuto affinché possa dispiegare i suoi effetti dovrà prima essere pubblicato e solo in un secondo tempo, dopo il decorso di almeno 3 mesi dalla sua pubblicazione divenire inoppugnabile e, quindi, dispiegare i suoi effetti.

Lo statuto regionale determina:

- la forma di governo regionale.

Sotto questo aspetto l'assetto organizzativo regionale dovrà essere preso in considerazione sotto il profilo delle connessioni o interrelazioni tra organi e funzioni nei quali si manifesta la volontà della Regione di grado primario, cioè con efficacia prevalente sulle altre, con particolare riferimento alla volontà cui è affidata la determinazione dell'indirizzo politico generale e alle modalità di attribuzione e di esercizio di tale potere.

Il concetto giuridico di forma di governo non viene definito dalla norma costituzionale, per cui potremmo tentare di definire forma di governo l'insieme dei poteri, delle funzioni e delle attività di indirizzo, di direzione e di controllo posti in essere dagli organi politici di vertice di uno Stato o di un ente (nel nostro caso la Regione) nel rispetto di prefissati ruoli, competenze e procedure.

Poiché l'ultimo comma dell'art. 122 della Cost. dispone che. "Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto non disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto...", lo statuto è l'unica sede nella quale si possa prevedere una diversa modalità di elezione del presidente della giunta regionale. In questo caso si eviterebbe lo scioglimento del Consiglio regionale a seguito di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un Presidente eletto direttamente dagli elettori. Le modalità di elezione saranno poi inserite nella legge elettorale regionale.

- i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione;
- l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione;
- la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;
- la disciplina del Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

4. Autonomia finanziaria delle Regioni

La potestà di disporre di risorse finanziarie da parte degli enti che costituiscono la Repubblica italiana (regioni, città metropolitane, province e comuni) viene definita “federalismo fiscale” ed è recata dall’art. 119 della costituzione.

La dotazione finanziaria delle regioni, che dovrebbe consentire di finanziare completamente le funzioni pubbliche attribuite proviene dalle seguenti tipologie di entrata:

- Tributi regionali;
- Entrate proprie;
- Compartecipazione ai tributi erariali prelevati nel territorio regionale;
- Partecipazione al fondo perequativo, senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
- Ricorso all’indebitamento, solo per finanziare spese di investimento.

Alle regioni, inoltre, lo Stato può assegnare risorse aggiuntive e interventi speciali per:

- Promuovere lo sviluppo economico;
- Promuovere la coesione e la solidarietà sociale;
- Rimuovere gli squilibri economici e sociali;
- Favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona;
- Per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni regionali.

Sul fronte dei proventi finanziari, le regioni non possono introdurre dazi di importazione o esportazione o transito, né adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone o cose tra regioni, né limitare il libero esercizio del diritto del lavoro in qualunque parte del territorio regionale.

La legislazione statale (leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 14 giugno 1990, n. 158, decreto l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, legge 28 dicembre 1995, n. 549 e d. l.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e, da ultimo, d. l.vo 18 febbraio 2000, n. 56) ha individuato nelle seguenti fonti la copertura del fabbisogno finanziario delle Regioni:

- **Tributi propri;**

- imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile (art. 1, comma 1, lett. A), legge 281/1970);
- tassa sulle concessioni regionali (art. 1, comma 1, lett. B), legge n. 281/1970; art. 4, legge n. 158/1990; d. l.vo n. 230/1991). Nella Regione del Veneto la tassa sulle concessioni regionali è stata abolita dall'art. 37, l.r. n. 2/2002;
- tassa automobilistica regionale (5000 per CV fiscale) (art. 1, co. 1, lett. C), legge n. 281/1970; art. 5, legge n. 158/1990; art. 23, co. 1, lett. A), d.lvo n. 504/1992; art. 17, comma 16, legge n. 449/1997 e l.r.v. n. 40/2001). Nella Regione del Veneto è stata elevata a 5500 per CV fiscale dall'art. 1, comma 3, l.r. n. 40/2001. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza n. 297/2003, ha stabilito che la tassa automobilistica regionale non può definirsi come tributo proprio della regione ai sensi dell'art. 119, comma 2°, della Cost., dal momento che la stessa tassa è stata attribuita alle regioni, ma non istituita dalle regioni. La medesima interpretazione è stata confermata anche dalla sentenza n. 311/2003.
- tassa deposito rifiuti in discarica (ecotassa, art. 3, comma 24, legge n. 549/1995);
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, comma 20, legge n. 549/1995);
- imposta regionale sulla benzina (quota dell'accisa 250 lire al litro) (art. 6, co. 1, lett. C), legge n. 158/1990, art. 3, co. 12, legge n. 549/1995 e art. 4 d. l.vo n. 56/2000);
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP, pari al 5,25% della produzione lorda vendibile, giusto art. 3 l.r. n. 38/2003; art. 3, comma 143, lett. A), legge n. 662/1996; art. 15, d. l.vo n. 446/1997);
- imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (legge n. 342/2000)

Addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'art. 3, comma 143, lett. A), legge n. 662/1996; art. 50, comma 3, d. l.vo n. 446/1997 e art. 3, comma 1, d. l.vo n. 56/2000 stabilisce le aliquote dello 0,9% e 1,4%.

- Nella Regione del Veneto, a decorrere dal 2004, con legge regionale 24.11.2003, n. 38, l'addizionale IRPEF viene applicata con le seguenti aliquote correlate ai relativi livelli di reddito:

0,9% per redditi non superiori a 10.400 euro, nonché per redditi superiori a 15.000 euro se derivanti da pensione ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale;

1,2% per redditi fino a 15 mila euro;

1,3% per redditi compresi tra oltre 15 mila euro e 29 mila euro

1,4% per redditi oltre 29 mila euro.

Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano per gli usi diversi da quelli per le attività produttive (entro il limite di 10 e un massimo di lire 50 al metro cubo) (legge n. 102/1977; art. 6, comma 1, lett. B), legge n. 158/1990). Nella Regione del Veneto con l'art. 38, comma 1, l.r. n. 2/2002, l'ammontare dell'addizionale per metro cubo varia da lire 10 a lire 25 (da tradurre in euro);

- **Compartecipazione regionale all'IVA** (38,55% del gettito regionale IVA, art. 2, d.l.vo n. 56/2000);
- **Fondo perequativo nazionale** (art. 7, d. l.vo n. 56/2000);
- **Trasferimenti dallo Stato per investimenti**, accorpatis in un "fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo";
- **Contributi speciali** (eventuali) per scopi determinati e, per le regioni meridionali, per la valorizzazione del Mezzogiorno;
- **Ricorso all'indebitamento** (mutui), nei limiti delle leggi vigenti.

Le Regioni possono ricorrere all'indebitamento (contrarre mutui, emettere obbligazioni, ecc.) solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti (art. 119, ult. comma, Cost.). Nel previgente ordinamento la normativa statale consentiva di ricorrere all'indebitamento anche per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipassero altri enti pubblici e il cui oggetto rientrasse nelle materie trasferite (rectius proprie) o delegate dallo Stato.

L'indebitamento annuale (ammontare dell'ammortamento per capitale e interessi) non può superare il 20% dell'ammontare delle entrate tributarie regionali.

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente per fronteggiare temporaneamente deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote di tributi erariali a esse spettanti.

Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono state contratte.

Si annota che lo Stato ha effettuato nel 1999 nel Veneto un prelievo fiscale pari a lire 42.792 miliardi e ritorna alla Regione del Veneto (escluse quindi le restituzioni agli altri enti locali) la somma di lire 12.332 miliardi (Entrate a destinazione vincolata iscritte nelle previsioni iniziali 2001): pari quindi al 29,50% del totale dei tributi riscossi in Veneto.

Qui di seguito si riportano le voci fondamentali di entrata e di spesa risultanti dal più importante documento di politica finanziaria della regione, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 della Regione del Veneto per il 2004 approvato con legge regionale, n. ... (in milioni di euro arrotondati):

ENTRATE

TITOLI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PERCENTUALE
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE	7.137.520.000,00	60,77%
SALDO FINANZ. POSITIVO FONDO INIZIALE CASSA PRESUNTO	1.772.697.808,00	15,09%
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	1.532.237.957,00	13,05%
TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	652.185.191,88	5,55%
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	586.277.493,43	4,99%
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	64.616.912,00	0,55%

11.745.535.362,31

100,00%

NOTA: nella tabella non sono indicate le "Partite di giro" pari a euro 6.022.645.655,00

S P E S E

FUNZIONI OBIETTIVO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PECENTUA LE
TUTELA DELLA SALUTE	6.309.613.901,00	53,72%
MOBILITA' REGIONALE	1.107.586.453,00	9,43%
INTERVENTI SOCIALI	594.696.109,00	5,06%
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA	562.851.584,00	4,79%
ONERI FINANZIARI	553.629.000,00	4,71%
FONDI INDISTINTI	441.044.774,00	3,75%
INTERVENTI PER LE ABITAZIONI	279.002.693,00	2,38%
TUTELA DEL TERRITORIO	266.780.826,00	2,27%
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	262.187.948,00	2,23%
RISORSE UMANE E STRUMENTALI	252.108.767,00	2,15%
SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	236.856.103,00	2,02%
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	194.785.708,00	1,66%
POLITICHE PER L'ECOLOGIA	169.208.180,00	1,44%
PROTEZIONE CIVILE	118.216.940,00	1,01%
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	99.815.731,00	0,85%
LAVORO	63.022.455,00	0,54%
ORGANI ISTITUZIONALI	56.596.782,00	0,48%
TURISMO	50.316.528,00	0,43%
CULTURA	28.605.500,00	0,24%
RELAZIONI ISTITUZIONALI	26.883.674,00	0,23%
EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA	16.396.800,00	0,14%
COMMERCIO	15.124.855,00	0,13%
ENERGIA	12.218.051,00	0,10%
SPORT E TEMPO LIBERO	10.427.000,00	0,09%
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	8.500.000,00	0,07%
SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	5.105.000,00	0,04%
RIMBORSI E PARTITE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA	3.954.000,00	0,03%
	11.745.535.362,00	100%

NOTA: nella tabella non sono indicate le "Partite di giro" pari a euro 6.022.645.655,00

5. Controlli sulle Regioni

La nuova norma costituzionale (legge cost. n. 3/2001) ha abrogato il comma 1° dell'art. 125 della Costituzione che stabiliva il controllo di legittimità degli atti amministrativi della Regione da parte di un organo statale. Tale organo, decentrato presso ogni capoluogo regionale, era denominato Commissione statale di controllo ed esercitava la propria funzione limitatamente ai regolamenti e agli atti di adempimento agli obblighi comunitari. Non essendo più previsto costituzionalmente tale organo, gli atti amministrativi delle Regioni, come peraltro quelli delle province e dei comuni, non sono soggetti ad alcun controllo di legittimità.

Sono stati altresì eliminati l'apposizione del visto sulle leggi regionali da parte del commissario di governo entro 30 giorni dalla loro comunicazione o la possibilità per il Governo di rinviare a nuovo esame del Consiglio la legge regionale e di impugnarla entro i 15 giorni decorrenti dalla nuova comunicazione della medesima deliberazione legislativa riapprovata dal Consiglio regionale. L'impugnazione veniva effettuata sia per questioni di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere e sia per questioni di legittimità davanti alla Corte costituzionale.

Ora, con l'entrata in vigore del nuovo art. 127 della costituzione, quando il Governo ritenga che una legge regionale ecceda le competenze regionali, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può promuovere dinanzi la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale.

Più che un controllo sulle leggi regionali, si può ora parlare di regole di cooperazione istituzionale, in quanto anche la regione, nello stesso termine dei 60 giorni dalla pubblicazione può impugnare le leggi statali, oltre che quelle di altre regioni, che ritenga ledere le proprie competenze, promuovendo la questione di legittimità costituzionale davanti la Corte costituzionale.

Il termine di impugnativa da parte del Governo, sempre per questioni di legittimità costituzionale, è abbreviato a 30 giorni (decorrenti dalla prima pubblicazione) nel caso della legge regionale di approvazione dello Statuto regionale.

Gli atti amministrativi della Regione, conseguentemente, in assenza di norme specifiche al riguardo, divengono esecutivi dalla data della loro adozione.

Le deliberazioni legislative approvate dal Consiglio regionale sono trasmesse dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta per la successiva promulgazione e pubblicazione.

Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e sulla base di procedure stabilite dalla legge, lo Stato può esercitare il controllo sostitutivo, cioè sostituirsi agli organi regionali, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- mancato rispetto di norme statali o comunitarie o trattati internazionali;
- pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica;
- quando lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Nei casi più gravi lo Stato, nell'esercizio di una potestà sovraordinata alla Regione, con decreto del Presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori, può disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente.

Le ipotesi per tale evento sono costituite dal compimento di atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale.

6. Elezioni regionali

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, la quale ultima stabilisce anche la durata degli organi.

Ora, in attesa dell'adozione delle menzionate leggi regionali, trova tuttora applicazione la normativa statale in materia che è recata dalle seguenti norme:

- Legge 17 febbraio 1968, n. 108: “Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;
- Legge 23 aprile 1981, n. 154: “Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale”;
- Legge 19 marzo 1990, n. 55: “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;
- Legge 23 febbraio 1995, n. 43: “Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Le elezioni regionali sono indette dal commissario del governo d'intesa con i presidenti delle corti d'appello. Il decreto di indizione è emanato contemporaneamente con quello di determinazione dei seggi del consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali. Entrambi i decreti sono notificati al presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

Le elezioni possono aver luogo dalla 4a domenica antecedente il compimento del quinquennio che decorre dalla data delle elezioni (art. 3, legge n. 108/1968).

Le liste dei candidati devono essere depositate dal 30° al 29° giorno antecedente la data delle elezioni.

Il sistema elettorale regionale può essere definito misto (parte maggioritario e parte proporzionale) con sbarramento al tre per cento.

Per aver diritto all'assegnazione dei seggi le liste provinciali devono ottenere almeno il tre per cento dei voti validi, a meno che non siano collegate a una lista regionale che abbia superato la percentuale del cinque per cento (art.7, legge n. 43/1995).

I consiglieri regionali assegnati a ciascuna regione sono eletti per (art. 1, legge n. 43/1995):

- 4/5 sulla base di liste provinciali concorrenti;
- 1/5 con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti.

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere un voto di preferenza, scrivendo il cognome oppure il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata con la lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista.

Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

La votazione per i Consigli regionali avviene su un'unica scheda.

Gli eletti sulla base delle liste provinciali sono proclamati dall'ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale di ogni provincia (art. 15, comma 5°, legge n. 108/1968).

Gli eletti sulla base della lista regionale sono proclamati dall'ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo della regione (art. 15, comma 14°, numero 2, legge n. 108/1968).

Il Consiglio regionale procede alla convalida dell'elezione dei consiglieri non prima che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

7. Referendum

Nella Regione del Veneto l'iniziativa referendaria è disciplinata dallo Statuto (artt. 45 - 47) e dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.

I referendum possono essere abrogativi o consultivi e ora, con le nuove norme costituzionali, confermativi della legge regionale di approvazione dello Statuto.

Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di leggi di bilancio o di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione.

Gli elettori che intendono farsi promotori di un referendum abrogativo devono darne notizia per iscritto al presidente della giunta regionale, il quale ne informa il presidente del Consiglio regionale.

La proposta di referendum deve essere firmata da 30 mila elettori e deve essere presentata alla cancelleria della Corte d'appello entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio regionale delibera l'ammissibilità o meno della proposta entro il 31 luglio dello stesso anno.

La consultazione referendaria avviene in una domenica del mese di ottobre. La proposta di referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (art. 20, ultimo comma, legge regionale n. 1/1973).

Qualora un referendum abrogativo non sia stato approvato, non può essere proposta nel corso della stessa legislatura e comunque per un periodo di almeno due anni dalla data della proclamazione dei risultati del referendum, altra richiesta di referendum per l'abrogazione del medesimo provvedimento o delle sue parti già sottoposte a referendum. Per converso la Regione non può, per lo stesso periodo, adottare un nuovo provvedimento sostanzialmente, anche se non testualmente, analogo a quello abrogato da referendum (art. 23, legge regionale n. 1/1973).

Il referendum confermativo, previsto per tutte le Regioni dalla nuova norma costituzionale (art. 123, ult. comma, Cost.) per quanto attiene lo Statuto, è approvato se ha conseguito la maggioranza dei voti validi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto (non esiste un quorum funzionale). E' una situazione analoga ai referendum sulle leggi costituzionali approvate nella 2' votazione con una maggioranza inferiore ai 2/3 di ciascuna delle Camere (art. 138, Cost.).

8. Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è uno dei tre organi costituzionalmente definiti e le sue funzioni sono stabilite dalla Costituzione (art. 121, comma 2°) e dallo Statuto.

Nell'attuale 7' legislatura regionale (iniziata il 16 aprile 2000), il Consiglio regionale del Veneto dovrà adottare un nuovo Statuto per adeguarsi alle disposizioni introdotte dalle innovazioni costituzionali, nonché una propria legge regionale elettorale, che andrà a disciplinare lo svolgimento delle elezioni del Consiglio dell'8' legislatura (aprile 2005).

Per conoscere le funzioni e i compiti degli organi regionali dobbiamo avvalerci sia delle norme costituzionali sia dello Statuto vigenti alla data della stesura del presente lavoro.

La prima convocazione del Consiglio regionale, nella composizione risultante dalle operazioni elettorali, viene effettuata dal Presidente del Consiglio cessato il primo giorno non festivo della 3' settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti (art. 10, comma 1°, Statuto).

Nella prima seduta (art. 10, comma 2°, Statuto) il Consiglio regionale provvede alla costituzione dell'ufficio di presidenza formato dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari in modo che sia assicurata la presenza della minoranza e alla elezione della Giunta delle elezioni preposta alla stesura della relazione per la convalida della elezione dei consiglieri regionali (art. 14, co. 2 Statuto).

Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione. I Vice presidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome (art. 10, comma 3°, Statuto);

L'ufficio di Presidenza dura in carica per l'intera legislatura e sino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale (art. 10, comma 4°, Statuto).

Nel corso della legislatura il consiglio si riunisce di diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre ed è convocato con preavviso di almeno 5 giorni. In caso di assoluta urgenza il preavviso è di 48 ore (art. 13, comma 3°, Statuto).

La convocazione del Consiglio è effettuata su iniziativa oltre che del suo Presidente, del Presidente della Giunta o di 1/4 dei consiglieri assegnati alla regione. In questi ultimi due

casi il Consiglio è convocato entro 10 giorni e la seduta viene tenuta nei 10 giorni successivi alla convocazione (art. 13, commi 2° e 4°, Statuto). Qualora il Presidente non convochi il Consiglio nei termini previsti dallo Statuto, vi provvede uno dei due Vice presidenti (art. 13, comma 5°, Statuto).

Le deliberazioni consiliari sono valide se vi sia la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati, che non abbiano ottenuto congedo a norma di regolamento e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. il numero dei congedati non può essere superiore a 1/5 (art. 19, commi 2° e 3°, Statuto).

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche (art. 19, comma 1, Statuto).

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alle Regioni nelle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione e può adottare proposte di legge statale da presentare al parlamento nazionale.

Fra le competenze attribuite al Consiglio regionale del Veneto dallo Statuto ricordiamo le seguenti:

- **recate dalla Costituzione:**

- richiede, unitamente ad altri 4 consigli regionali, l'indizione di referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge (art. 75, co. 1°, Cost.);
- designa i 3 delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica ex art. 83, comma 2°, Cost.;
- esercita il potere legislativo attribuito alle regioni (art.121, comma 2°, Cost.) nelle materie stabilite dalla costituzione (art. 117, comma 3° concorrente e 4° esclusiva, Cost.);
- può fare proposte di legge alle Camere (art. 121, co. 2°, Cost.);
- disciplina con legge regionale il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali (art. 122, comma 1°, Cost.);
- approva e modifica lo Statuto regionale (art. 123, comma 2°, Cost.);
- esprime parere sulla fusione o sulla istituzione di nuove regioni, aventi una popolazione di almeno un milione di abitanti; la richiesta deve essere proposta da tanti consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni

interessate e la proposta deve essere approvata con “referendum” della maggioranza delle popolazioni stesse. La fusione o la nuova istituzione di regioni viene approvata con legge costituzionale (art. 132, comma 1°, Cost.);

- esprime parere sul mutamento o l’istituzione di nuove province, da effettuarsi con “referendum” tra le popolazioni interessate. Il mutamento e l’istituzione di nuove province è approvata con legge statale (art. 133, comma 1°, Cost.);
- istituisce nuovi comuni e modifica le loro circoscrizioni e denominazioni, con legge regionale e dopo sentite le popolazioni interessate (art. 133, co. 2°, Cost.);

- **recate dallo Statuto:**

- indirizzo politico e amministrativo e controllo della sua attuazione (art. 8);
- potere regolamentare (art. 8);
- scelte e indirizzi fondamentali della programmazione regionale (art. 8);
- disciplina con legge il procedimento di formazione e i modi di approvazione degli atti di programmazione (art. 8);
- approva i piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali (art. 8);
- approva gli atti con cui la Regione partecipa alla programmazione nazionale (art. 9, lettera c)
- nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali salvo i casi in cui la stessa potestà sia attribuita da leggi della Repubblica ad altri organi della Regione (art. 9, lettera d);
- istituisce enti, aziende e agenzie regionali, ne approva gli statuti (art. 9, lettera e; art. 50, comma 1°) e la disciplina generale, gli indirizzi dell’attività e la nomina dei relativi amministratori (art. 50 comma 2°);
- delibera l’assunzione e la cessione di partecipazioni regionali (art. 9, lettera g);
- istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette prestiti e contrae mutui; concede fidejussioni e altre garanzie (art. 9, lettera h);
- approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il rendiconto generale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con apposito disegno di legge, il bilancio di previsione e il rendiconto rispettivamente entro il 30 settembre e il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio regionale approva entrambi i menzionati

documenti entro il 21 dicembre con apposita deliberazione legislativa (art. 9, lettera i; art. 58, comma 2° e art. 62, comma 1°);

- sottopone la relazione annuale, predisposta e presentata dalla Giunta regionale non oltre il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali all'assemblea dei rappresentanti dei consigli provinciali e comunali e dei comprensori (art. 59, comma 1°);
- controlla, attraverso l'apposita commissione permanente, l'attuazione dei piani e dei programmi regionali, l'attività amministrativa della regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti e la gestione del bilancio e del patrimonio (art. 61, comma 1°);
- delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabilisca la generica attribuzione alla Regione (art. 9, lettera l).

Le attribuzioni del Consiglio regionale recate dall'art. 9 dello Statuto non possono essere delegate ad altri organi della Regione (art. 9, ultimo comma).

Nella prima seduta di ogni anno sono poste all'ordine del giorno del Consiglio regionale le eventuali proposte di revisione dello Statuto che sono approvate a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

I consigli regionali si rinnovano ogni 5 anni ed esercitano le loro funzioni sino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni.

Il Consiglio regionale viene sciolto per:

- rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto;
- mozione di sfiducia approvata dallo stesso Consiglio nei confronti del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto;
- dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti di Consiglio;
- atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge;
- ragioni di sicurezza nazionale.

9. Giunta regionale

La norma costituzionale nell'annoverare fra i tre organi regionali la Giunta regionale dispone che essa è l'organo esecutivo della Regione (art. 121, commi 1° e 3°).

Al di là di questa generica qualificazione, le funzioni della Giunta regionale, che erano stabilite dall'art. 31 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono recate dallo Statuto e dalle singole leggi regionali.

La Giunta regionale del Veneto è composta dal Presidente e da un numero di componenti non superiore a 1/5 dei consiglieri regionali (art. 25, Statuto).

Secondo la norma costituzionale, il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta regionale (art. 122, ult. comma, Cost.).

Qui si attiva la necessità di una interpretazione: il presidente eletto a suffragio universale e diretto ha il potere di nominare e revocare i membri di giunta, ma tale potere gli può essere sottratto se lo statuto prevedesse una diversa modalità di elezione del presidente? Sembra che anche in questo secondo caso al Presidente sia mantenuto tale potere. Tuttavia, qualora lo statuto prevedesse una elezione del presidente non a suffragio universale e diretto, il consiglio regionale potrebbe disporre un proprio intervento sulla nomina e la revoca degli assessori regionali (es. atto di fiducia ai componenti di Giunta)

Altra ipotesi è quella della appartenenza di tutti o parte dei componenti di giunta alla categoria dei consiglieri regionali: la costituzione novellata non pone alcun vincolo in merito.

Anzi, una lettura sistematica della costituzione richiama alla necessità che anche la giunta affinché possa essere qualificata organo regionale, sia dotata della indispensabile autonomia, assicurata solo dalla indipendenza dalla volontà di altri organi, seppur autorevoli e preminenti, quale è quello del presidente. L'appartenenza di un membro di giunta al ruolo di consigliere regionale dà la necessaria garanzia di indipendenza, in quanto non subordina la sua permanenza in una carica istituzionale della regione alla sola volontà del presidente della giunta regionale.

D'altronde, la costituzione novellata non prevede incompatibilità tra la carica di componente di Giunta e quella di consigliere regionale. Per il consigliere comunale e

provinciale e l'assessore della rispettiva giunta tale incompatibilità sussiste, con la sola esclusione dei comuni sino a 15 mila abitanti (art. 64, d. l.vo n. 267/2000).

I componenti non consiglieri regionali, comunque, non devono ricadere in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla Costituzione, dallo statuto regionale e dalle leggi nn. 154/1981 e 55/1990.

La Giunta regionale rimane in carica fino alla nomina della nuova Giunta e, dopo la scadenza del Consiglio, la sua attività è limitata all'ordinaria amministrazione (art. 27, Statuto).

I componenti della Giunta regionale sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta regionale. Non è più previsto dal vigente ordinamento l'ipotesi di revoca dei componenti di Giunta a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio regionale.

Le dimissioni o la cessazione dalla carica del Presidente comportano la decadenza della Giunta e ora, ovviamente, anche quella del Consiglio regionale.

Le dimissioni e la cessazione di singoli membri della Giunta sono comunicate entro i successivi 10 giorni dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio regionale (artt. 28 e 29, Statuto). Questa norma statutaria era finalizzata anche ad attivare il Consiglio regionale per la nomina dei membri di Giunta dimessi o cessati; nomina che ora invece è demandata al Presidente della Giunta regionale.

Le sedute della Giunta, salva diversa sua decisione, non sono pubbliche.

La convocazione della Giunta regionale è effettuata dal Presidente che la presiede (art. 30, comma 2°, Statuto) senza alcuna predeterminazione normativa in ordine ai tempi di preavviso.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione (art. 121, comma 3°, Cost.). In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi del Consiglio esercita funzioni di promozione, di iniziativa (disegni di legge e di regolamento) e di attuazione e, in particolare:

- esegue le deliberazioni del Consiglio;
- esercita l'attività amministrativa di sua competenza;

- affida compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini a singoli o più membri di Giunta;
- predispone e presenta alle commissioni consiliari i documenti intermedi e al Consiglio i documenti finali per la formazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali;
- adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio;
- delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti attive e passive e transazioni;
- emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali (circolari, direttive, atti generali di indirizzo, etc.);
- emana disposizioni e dirige l'attività di tutte le Segreterie regionali (art. 49, co. 4, Statuto);
- amministra il demanio e patrimonio della regione nei modi stabiliti dalle leggi regionali;
- vigila sulla rispondenza dell'attività degli enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio (art. 50, co. 3, Statuto);
- propone all'approvazione del Consiglio regionale il conferimento degli incarichi dei dirigenti delle segreterie regionali (art. 52, co. 1, Statuto);
- esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, promuovendo l'adozione del provvedimento di revoca della delega in caso di accertato inadempimento (art. 55, co. 3, Statuto);
- sentito il Consiglio, impugna le leggi e promuove i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;
- entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Consiglio regionale, tramite il P.G.R., il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente, comprensivo anche del conto degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione (art. 62, co. 1, Statuto);
- entro il 15 settembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali (art. 59 comma 1, Statuto);
- entro il 30 settembre di ogni anno presenta al Consiglio regionale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo (art. 58, co. 2, Statuto);

Si deve premettere che la Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri (quorum strutturale) e a maggioranza dei voti (quorum funzionale) (art. 33, co. 1, Statuto).

I membri di Giunta possono avere:

- incarichi temporanei, per affari determinati, da parte del Presidente;
- compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, da parte della Giunta medesima.

Dalla lettura dello Statuto si evince che i componenti di Giunta non sono mai definiti assessori ma "membri della Giunta" (artt. 25 e 26, commi 1°; art. 28, commi 2° e 3°; art. 31, comma 1°; art. 33, commi 1° e 2°, Statuto), mentre è curioso evidenziare che sempre lo Statuto non ricomprende in una entità unitaria membri di Giunta e Presidente, ma distingue in due entità separate il Presidente e la Giunta (capo 2°, artt. 25 e 34, Statuto).

In altri termini, lo Statuto prefigura i due organi in modo distinto quasi che il Presidente non fosse un componente della Giunta, mentre al Presidente attribuisce, fra l'altro, il compito di convocare, presiedere e coordinare l'azione amministrativa della medesima Giunta regionale. Ora, la legge costituzionale n. 1/1999 attribuisce al Presidente anche il compito di nominare e revocare i componenti di Giunta. Una nomina e revoca priva di vincoli e, in quanto atto di natura politica, può essere sprovvisto di qualsiasi motivazione.

Il Presidente della regione è infatti Presidente della Giunta regionale e, come tale vien proposto al corpo elettorale, quale capolista del listino regionale eletto con il sistema maggioritario.

Nell'ambito di queste funzioni, quindi, il Presidente fa parte integrante e diviene esso stesso componente, anzi "membro della Giunta", seppure con funzioni primarie ora, con la riforma costituzionale

La norma statale riporta sia l'espressione assessori (artt. 26 e 27, legge 10.02.1953, n. 62) che assessorati (art. 25, co. 3, legge 10.02.1953, n. 62), mentre prevede "espressamente" che il Presidente sia componente di Giunta (art. 26, co. 1, legge 10.02.1953, n. 62).

Nell'ambito della Regione del Veneto, quindi, non sussiste una titolarità di funzioni in capo a singoli "assessori", se non in casi sporadici (art. 5, l.r. n. 6/1980), ma solo un loro esercizio collegiale. La recente legislazione in materia di ordinamento delle strutture regionali (l.r. 10 gennaio 1997, n. 1) nell'evidenziare alcuni fra i compiti della Giunta (art. 2, co. 2) e del Presidente (art. 2, co. 3) sottolinea alcune attività demandate ai membri di Giunta (art. 3, co. 2).

Gli amministratori regionali, in altri termini, contribuiscono alla formazione della volontà dell'ente attraverso gli strumenti e con le procedure previste, consistenti soprattutto nell'adozione delle deliberazioni giuntali e consiliari.

La regione, infatti, perviene all'esternazione della propria volontà per la puntuale esecuzione dei compiti attribuiti dall'ordinamento, attraverso i propri organi (art. 6, Statuto): Consiglio, Giunta e Presidente.

L'azione di questi organi, a valenza elettiva e politica, affinché sia attribuibile alla volontà dell'ente regionale, deve esplicitarsi secondo le procedure tipicamente previste.

La deliberazione collegiale è, in altri termini, lo strumento alla cui formazione concorre e attraverso cui si esprime l'assessore (giunta regionale) e il consigliere (consiglio regionale e commissioni consiliari).

Questa regola gode di eccezioni laddove l'assessore sia delegato dal presidente per lo svolgimento di una data funzione (a rappresentare l'ente, a presiedere una commissione, etc.) mentre al consigliere è attribuita l'autonoma funzione ispettiva (di interpellanza, di interrogazione e mozione, di informazione e di accesso ai documenti regionali, ex art. 15, Statuto).

Tale archetipo amministrativo subisce ora l'implementazione del ruolo del dirigente, in virtù dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche (ora art. 4 del d. l.vo n. 165/2001), recepito dall'art. 4, l.r. n. 1/1997, che impegna l'amministrazione regionale verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

10. Presidente della Regione

Il Presidente della Giunta regionale della 7' legislatura è stato eletto a suffragio universale e diretto, ai sensi dell'art. 5 (Disposizioni transitorie) della legge costituzionale n. 1 del 1999 e fa parte del Consiglio regionale,

Le funzioni del Presidente della Giunta regionale sono indicate nella Costituzione (art. 121, comma 4°), nella legge 10 febbraio 1953, n. 62 (art. 25) e nello Statuto (art. 30).

Come la Giunta, il Presidente rimane in carica sino alla elezione del nuovo Presidente e, dopo la scadenza del Consiglio, la sua attività è limitata all'ordinaria amministrazione (art. 27, Statuto).

Dalla lettura delle norme si desume che al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- rappresenta la Regione;
- dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- dirige (esercita) le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
- nomina e revoca i componenti di Giunta, fra i quali un vice Presidente;
- convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina l'azione amministrativa;
- sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;
- attribuisce incarichi temporanei a singoli membri di Giunta per affari determinati;
- propone alla Giunta regionale l'affidamento di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini a singoli o più membri di Giunta;
- quando lo chiedano 30.000 elettori, indice referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo.

Il Presidente della Giunta regionale può essere rimosso :

- quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge;
- per ragioni di sicurezza nazionale;
- per sfiducia del Consiglio regionale mediante mozione motivata sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti non prima di 3 giorni dalla sua presentazione (art. 126, comma 3°, Cost., nel testo sostituito dall'art. 4 della l. cost. n. 1/1999).

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto a suffragio universale e diretto, la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Gli stessi effetti sono prodotti dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.

11. Consigliere regionale

Il consigliere regionale concorre alla formazione dell'organo più importante della Regione: il Consiglio regionale.

La figura del consigliere regionale è costituzionalmente riconosciuta. L'art. 122 della cost. modificato dalla legge cost. n. 1/1999, infatti, nel riservare alla legge regionale la disciplina del sistema di elezione, dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del consigliere regionale (da ultimo vedasi le leggi 17 febbraio 1968, n. 108; 23 febbraio 1995, n. 43 sull'elezione e 23 aprile 1981, n. 154 sull'ineleggibilità e incompatibilità), precisa che nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e a una delle Camere del Parlamento, ad altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

La costituzione (art. 122, co. 4°) stabilisce inoltre che: "I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Identica espressione viene riportata nell'art. 15, co. 2°, dello Statuto regionale.

Sembra anche interessante rilevare che lo Statuto regionale (prevalentemente l'art. 15) dispone che i consiglieri regionali hanno le prerogative e svolgono le funzioni sottoindicate:

- rappresentano l'intera Regione;
- esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato;
- hanno potere di iniziativa, di interrogazione, interpellanza, mozione e risoluzione. Il potere ispettivo è disciplinato dagli artt. 74 – 81 del regolamento del consiglio regionale;
- hanno diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il diritto di informazione del c.r. è disciplinato dall'art. 73 del regolamento del consiglio regionale approvato con p.c.r. 30 aprile 1987, n. 456;
- hanno diritto di avere una indennità di funzione, allo scopo di garantire loro il libero esercizio del mandato, ex art. 18 Stat. Il "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" è stato da ultimo disciplinato con l. r. 30 gennaio 1997, n. 5;
- hanno diritto di costituirsi in gruppi consiliari ex art. 20, Stat. Le "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari" sono state approvate con l.r. 27 novembre 1984, n. 56, come da ultimo modificata dalla l.r. 5 agosto 1997, n. 28.

12. Commissioni consiliari

Le commissioni consiliari sono organismi consultivi permanenti competenti per gruppi di materie affini nelle quali è garantita la partecipazione o la presenza di tutti i gruppi consiliari.

Le commissioni consiliari esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio.

Sulla base di specifiche norme regionali esaminano preventivamente anche i provvedimenti di competenza della Giunta regionale.

Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari senza diritto di voto.

Alle commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi di leggi, di regolamenti o di altri provvedimenti spettanti al Consiglio.

Presso il Consiglio regionale attualmente sono istituite le seguenti commissioni:

- **1^ commissione:** Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari generali e Istituzionali, Controlli, Personale;
- **2^ commissione:** Urbanistica, Edilizia abitativa, Viabilità, Trasporti, Tramvie e linee automobilistiche, Navigazione, Porti, Aeroporti, Parchi;
- **3^ commissione:** Lavoro, Industria, Artigianato, Commercio, Cave e torbiere, Acque minerali e termali;
- **4^ commissione:** Agricoltura, Foreste, Caccia e pesca, Bonifica, Economia montana;
- **5^ commissione:** Sicurezza sociale, Igiene, Sanità, Assistenza;
- **6^ commissione:** Istruzione e Assistenza scolastica, Attività culturali, Problemi della ricerca scientifica, Sport, Turismo;
- **7^ commissione:** Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Difesa del Suolo, Lavori pubblici, Acquedotti;

- **Commissione per lo Statuto e per il Regolamento;**
- **Commissione speciale per la Biblioteca;**
- **Commissione per Venezia;**
- **Commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale;**
- **Commissione speciale per i rapporti comunitari e la cooperazione allo sviluppo.**

13. Organizzazione funzionale della Regione

La struttura amministrativa della Regione è rappresentata da un “corpus” fisico e giuridico, cioè un apparato di persone, uffici e norme per il cui tramite l’istituzione regionale pone in essere la propria attività per il perseguimento degli obiettivi e degli interessi attribuiti dalla Costituzione e dall’ordinamento derivato.

Il modello organizzativo, costituito dai funzionari e dagli uffici, è stabilito dallo Statuto e dalle leggi regionali organizzative, mentre la parte afferente l’ordinamento delle funzioni si ricava oltre che dalla Costituzione e dallo stesso Statuto, dalle specifiche norme di settore.

Tale articolazione deve ora innestarsi con le recenti innovazioni legislative che hanno ripartito il modo di fare pubblica amministrazione articolata “de jure”, indipendentemente dall’istituzione considerata, tra organi di direzione politica e organi di direzione gestionale.

Mentre le funzioni politiche sono disciplinate sostanzialmente dalla Costituzione e dallo Statuto, quelle a carattere gestionale sono disciplinate dalle leggi regionali di settore.

In particolare per il personale e la dirigenza dopo l’impianto fondamentale recato dalla l.r. n. 25/1973, sono ora vigenti parte della l.r. n. 12/1991 e, dopo l’avvento del d. l.vo n. 29/1993, le ll.rr. nn. 1 e 31 del 1997.

Si deve innanzitutto sottolineare che, al di là del principio della riserva di legge, recato dall’art. 97 Cost. e dall’art. 48, comma 2, dello Statuto, l’articolazione della struttura regionale risulta ampiamente delegificata in quanto con la l.r. n. 1/1997 la reale organizzazione degli uffici è stata demandata alla Giunta regionale.

L’organizzazione delle funzioni e dell’attività della Regione del Veneto, tenuto conto delle menzionate innovazioni normative e dello specifico ordinamento, può trovare una sommaria articolazione nei seguenti livelli di imputazione:

- livello politico;
- livello dirigenziale;
- livello consultivo.

Nel livello politico si collocano gli organi a carattere elettivo (Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Regione) che esercitano, nell'ambito della rispettiva attribuzione, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione, la definizione di obiettivi, criteri e priorità etc. .

Nel livello dirigenziale si collocano tutti i dirigenti che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione a cui spetta la gestione delle risorse dell'ente (personale, uffici, attrezzature, dotazioni finanziarie), mediante l'adozione di provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. I dirigenti si possono a loro volta suddividere in 2 grandi categorie: i dirigenti di segreteria (segretari regionali), che sono in una posizione che possiamo definire "intermedia" e svolgono una funzione di raccordo tra gli organi di direzione politica e la direzione gestionale e i dirigenti delle direzioni e delle strutture similari, a cui compete la vera e propria attività gestionale della Regione con l'attribuzione "de jure" di specifiche funzioni procedurali.

Il livello consultivo è rappresentato da organismi di supporto alle determinazioni attribuite ai precedenti due livelli aventi il compito di fornire valutazioni o pareri sotto molteplici profili (tecnici, di conformità ad atti di programmazione o di pianificazione, etc.), agli organi deliberanti. In questo livello si collocano le Commissioni tecniche regionali (CTR ambiente, CTR attività estrattive, CTR lavori pubblici, CTR urbanistica, Commissioni consultive provinciali in materia di lavori pubblici, Commissioni tecniche di settore istituite con legge regionale o con atto amministrativo) e le Commissioni consiliari.

Nella Regione del Veneto il livello dirigenziale trova una propria originale articolazione nelle norme costitutive, giacché lo Statuto prevede (art. 49), oltre a un apposito personale (art. 51), la presenza di una Segreteria generale della programmazione e di Segreterie regionali.

L'incarico di dirigente di ciascuna Segreteria regionale è affidato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta e successivamente formalizzato dal Presidente della Regione.

L'incarico viene affidato a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i 6 mesi successivi alla fine della legislatura a persone scelte anche fra esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale che abbiano esperienza e adeguata preparazione per lo svolgimento di attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regione, stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.

La legislazione regionale prevede il livello di segretario anche per il dirigente della segreteria della giunta e per il dirigente dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale e per il dirigente dell'ufficio di gabinetto del presidente del consiglio i cui incarichi sono conferiti rispettivamente dalla Giunta regionale su proposta del presidente e dal presidente della giunta e del consiglio.

Il personale regionale, a cui è affidato l'incarico di segretario, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico (art. 11, co. 8, l.r. n. 1/1997). Lo stesso istituto dell'aspettativa viene applicato per l'incarico di dirigente regionale (art. 22, co. 3, l.r. n. 1/1997).

Il trattamento economico dei Segretari è fissato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare.

Per ogni Segretario è sottoscritto un contratto individuale, i cui elementi essenziali sono fissati dalla giunta regionale tenendo conto, per quanto non espressamente previsto, di quanto recato dalle disposizioni che regolano lo stato giuridico del personale regionale.

Sulla durata dell'incarico delle segreterie si evidenzia che la l.r. n. 1 del 1997 ha stabilito che entro 60 giorni dal suo insediamento la giunta regionale:

- individua non più di 11 Segreterie regionali, dopo aver sentito la competente commissione consiliare, a ciascuna delle quali corrisponde un'area di coordinamento
- istituisce la Segreteria della Giunta regionale e il Gabinetto del Presidente della Regione.

Con la prima determinazione (individua non più di 11 segreterie regionali.....) l'incarico di Segretario regionale non viene più legato alla legislatura come recato dall'art. 52, comma 1°, Statuto, ma alla durata in carica della Giunta regionale. Pur tuttavia, l'avvento della legge costituzionale n. 1/1999 ha fatto venir meno la possibilità, almeno fin tanto che non verrà adottata una diversa disposizione statutaria, di formare una nuova Giunta nel corso della legislatura, per cui la durata delle Segreterie regionali viene fatta risalire alla menzionata norma statutaria. Peraltro, lo Statuto contiene una norma di rango superiore al dettato della legge regionale.

Nell'attuale 7' legislatura regionale, la Giunta regionale, in aggiunta alla Segreteria generale della programmazione ha istituito 10 Segreterie regionali (deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2000, n. 2283) e le relative aree di coordinamento con deliberazione 28 luglio 2000, n. 2503.

Oltre alle menzionate strutture, la Giunta regionale ha istituito la Segreteria di Giunta, che è struttura servente della Giunta giacché in quanto "assicura la regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite" dalla Giunta stessa e l'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta.

La Giunta regionale, infine, ha istituito le Direzioni regionali e le Unità di progetto con deliberazioni 14 settembre 2000, n. 2903 e 29 settembre 2000, nn. 3160 e 3161 e le Unità complesse, le Unità periferiche e i relativi Servizi con deliberazione 25 ottobre 2000, n. 3377.

Complessivamente l'assetto burocratico della Giunta regionale del Veneto della 7' legislatura è così articolato:

Segreteria generale della programmazione;
Segreterie regionali (n. 10)
Strutture assimilate alle Segreterie (Segreteria della Giunta e Ufficio di Gabinetto del Presidente);

n.	38	Direzioni regionali.
n.	3	Unità di progetto.
n.	9	Unità complesse.
n.	21	Unità periferiche.
n.	131	Servizi centrali.
n.	27	Servizi periferici.

I compiti delle menzionate segreterie si possono così sintetizzare:

- Segreteria generale della programmazione;
 - assiste gli organi nella preparazione dei documenti e degli atti della programmazione;
 - coordina le attività delle segreterie regionali;
 - assicura l'espletamento degli affari generali della Regione;
 - è diretta dalla Giunta regionale.

- Segreterie regionali:
 - curano l'esecuzione dei provvedimenti regionali;
 - assistono il Presidente e la Giunta nell'esercizio delle loro funzioni;
 - sono dirette dalla Giunta regionale;
 - in conformità con le disposizioni della Giunta, organizzano e dirigono il funzionamento dei servizi da esse dipendenti e sono responsabili del buon andamento di questi.

Le Segreterie regionali, quale risulta dalle menzionate deliberazioni nn. 2283 e 2503/2000 sono suddivise nella seguenti aree di attività:

- Affari generali;
- Bilancio e Finanza;
- Formazione e lavoro;
- Cultura e pubblica istruzione;
- Infrastrutture e mobilità;
- Ambiente e lavori pubblici;
- Territorio;
- Settore primario;
- Attività produttive;
- Sanità e sociale.

Segreteria della Giunta e Gabinetto del Presidente della Regione

La Segreteria della Giunta, posta alle dirette dipendenze della Giunta regionale, assicura la regolarità del funzionamento della Giunta medesima, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite (art. 7, co. 3, l.r. n. 1/1997), oltre che la responsabilità della pubblicazione degli atti regionali nel Bollettino Ufficiale (art. 14, l.r. n. 14/1989).

Il Gabinetto del Presidente, posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni del Presidente medesimo (art. 7, co. 4, l.r. n. 1/1997).

Le funzioni svolte dagli organi e organismi politici sono state indicate nelle note precedenti, mentre quelle afferenti agli uffici amministrativi sono descritte parte nello Statuto (Segreterie regionali) e parte nelle leggi regionali organizzative e di settore.

In particolare, in conformità al dettato della normativa in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, agli organi di governo sono attribuite funzioni di:

- indirizzo politico-amministrativo;
- definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi;
- decisione in materia di atti normativi e adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
- emanazione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità dell'Ente e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- definizione di criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe e canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- nomina, designazione e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- richiesta di parere alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;
- verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica-amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Le attribuzioni riconosciute "de jure" ai dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente da specifiche disposizioni legislative.

In sostanza i dirigenti svolgono tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali in conformità alle disposizioni legislative e alle direttive ricevute per perseguire gli obiettivi e le priorità contenuti nei programmi approvati dagli organi di direzione politica. Svolgono l'istruttoria dei procedimenti amministrativi occorrenti per l'emanazione del provvedimento finale da parte del dirigente o di altri organi regionali, in relazione alla suddivisione delle competenze.

Qualora un provvedimento sia di competenza dell'organo politico e promani da un procedimento, che comunque rimane in capo alla struttura amministrativa competente, la relativa proposta deve essere corredata dal parere di regolarità tecnico-amministrativa e, qualora comporti spesa, dal parere di regolarità contabile (art. 3, co. 4, l.r. n. 1/1997);

Per quanto attiene ai principi generali in materia di personale regionale si ricordano i seguenti:

- l'organizzazione (art. 48, ultimo comma, Statuto), lo stato giuridico ed economico e la pianta organica (art. 51, comma 1, Statuto) del personale sono disciplinate con legge regionale;
- il personale preposto è inserito in un unico ruolo regionale e si distingue per qualifiche corrispondenti alle attribuzioni e alle responsabilità ricoperte;
- il personale è assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
- al personale è corrisposto, a parità o equivalenza di mansioni, uguale trattamento economico;
- il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione è equiparato al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

Nell'ambito degli organi istituzionali di riferimento (Consiglio, Presidente e Giunta regionale) l'organizzazione della Regione del Veneto si può sommariamente articolare in due ambiti di attribuzione funzionale: organi e organismi politici e strutture amministrative dirigenziali e consultive.

Organi e strutture politiche del Consiglio regionale:

- Consiglio regionale;
- Presidenza del Consiglio regionale;
- Ufficio di Presidenza;
- Commissioni consiliari;
- Gruppi consiliari.

Struttura amministrativa del Consiglio regionale:

- Segreteria generale del Consiglio;
- Segreteria regionale per gli Affari generali, giuridici e legislativi;
- Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale;
- Direzioni regionali;
- Servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;
- Servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerche e consulenza e altre unità operative;
- Uffici.

Organi e strutture politiche della Giunta regionale:

- Giunta regionale;
- Presidente della Giunta regionale;
- Segreterie dei componenti di Giunta.

Strutture amministrative della Giunta regionale:

- Segreteria generale della programmazione;
- Segreterie regionali;
- Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- Segreteria della Giunta;
- Direzioni regionali;
- Servizi regionali;
- Uffici regionali;
- Commissioni tecniche regionali.

14. Nomine e designazioni regionali

Lo Statuto attribuisce al Consiglio regionale la nomina di rappresentanti della Regione, in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potestà sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad altri organi della Regione (art. 9, comma 1°, lett. D e art. 50, comma 2° Statuto).

Inoltre, al Consiglio regionale è attribuita la funzione di nomina degli amministratori degli enti, aziende e agenzie regionali, ma tale attribuzione, nonostante l'espressa disposizione statutaria, è stata attribuita da singole leggi regionali alla Giunta regionale e al Presidente della Regione.

La procedura delle nomine e designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale, oltre che della durata dei relativi organi, è stata disciplinata prima dalla l.r. 1 settembre 1993, n. 46 e poi dalla l.r. 22 luglio 1997, n. 27, attualmente vigente, che fra l'altro ha ribadito che al Consiglio regionale spetta la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni, mentre al Presidente della Regione o alla Giunta regionale spettano le nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.

La predetta normativa ha stabilito che il Presidente della Regione disponga la pubblicazione nel Bollettino ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno dei seguenti dati:

- l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno successivo;
- il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere effettuate;
- le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;
- l'organo regionale a cui competono;

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno precedente.

Il procedimento di nomina inizia con la proposta di candidatura che avviene sulla base della pubblicazione dell'apposito avviso nel Bollettino ufficiale, almeno 90 giorni prima del termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni o in altro termine per elenchi integrativi di quello pubblicato entro il 30 settembre o per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno.

Le proposte di candidatura devono essere presentate al Presidente del Consiglio o al Presidente della Giunta, a seconda se la competenza sia del Consiglio oppure della Giunta o del Presidente della Regione, entro il 60° giorno antecedente il termine previsto per la nomina o la designazione a pena di esclusione.

L'iniziativa per la presentazione delle proposte spetta:

- a ogni consigliere regionale;
- alle associazioni di categoria;
- agli ordini professionali;
- a varie organizzazioni riconosciute;
- ai cittadini interessati, in possesso dei relativi requisiti.

Gli organi durano in carica per l'intera legislatura regionale e scadono:

- il 180° giorno successivo alla 1a seduta del Consiglio regionale per quelli la cui nomina è di competenza del Consiglio stesso;
- il 120° giorno successivo alla data di elezione della Giunta regionale (ora nomina, in quanto i componenti di giunta sono nominati dal presidente) per quelli di competenza della Giunta o del Presidente della Regione.

Gli organi non ricostituiti nel termine stabilito per la loro scadenza sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dalla data del termine medesimo.

Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere ricostituiti. Decorso il termine massimo di proroga di 45 giorni, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli.

Qualora gli organi competenti non provvedano alla nomina o designazione almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di durata previsto per i relativi organi, la competenza per la nomina o designazione è trasferita al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale a seconda che la competenza originaria sia del Consiglio o della Giunta regionale.

15. Enti amministrativi regionali

Il legislatore costituzionale ha attribuito alla Regione, fra l'altro, il potere di emanare norme organizzative degli enti amministrativi regionali.

Anche lo Statuto, all'art. 50, co. 1, prevede che, qualora attività e servizi inerenti lo sviluppo economico e sociale non possano essere delegati agli enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, la Regione può istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società e, per i compiti operativi a carattere temporaneo, istituire agenzie.

Di tale facoltà, la Regione del Veneto si è avvalsa istituendo i seguenti soggetti pubblici suddivisi per settore di intervento:

▪ Agricoltura

- Azienda regionale Veneto agricoltura (che ha sostituito tre precedenti organismi nel settore primario denominati Azienda regionale delle foreste, Ente di sviluppo agricolo del Veneto e Istituto lattiero caseario e per le biotecnologie alimentari di Thiene, l.r. 5 settembre 1997, n. 35);
- Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) (l.r. 9 novembre 2001, n. 31);
- Consorzi di bonifica di primo e secondo grado (20 consorzi elementari e 2 consorzi di 2° grado, ll.rr. 13 gennaio 1976, n. 3 e 1 marzo 1983, n. 9);
- Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (Cifda, l.r. 14 marzo 1983, n. 11);
- Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (l.r. 22 gennaio 1980, n. 3 e d. l.vo 30 giugno 1993, n. 270);

▪ Ambiente

- Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV, l.r. 18 ottobre 1996, n. 32);

▪ Parchi

- Parco regionale dei Colli Euganei (l.r. 10 ottobre 1989, n. 38);
- Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo (l.r. 22 marzo 1990, n. 21);
- Parco naturale regionale della Lessinia (l.r. 30 giugno 1990, n. 12);

- Parco naturale regionale del Fiume Sile (l.r. 28 gennaio 1991, n. 8);
- Parco regionale naturale del Delta del Po (l.r. 8 settembre 1997, n. 36);
- **Istruzione, formazione e lavoro**
 - Ente regionale Veneto lavoro (art. 8, l.r. 16 dicembre 1998, n. 31);
 - Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (Azienda di Padova, di Venezia e di Verona, art. 5, l.r. 7 aprile 1998, n. 8);
 - Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE, d.p.r. 31 maggio 1974, n. 419 e l.r. 11 giugno 1981, n. 28);
- **Cultura**
 - Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv, l.r. 24 agosto 1979, n. 63);
- **Edilizia**
 - Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER, un'azienda per ogni provincia, l.r. 9 marzo 1995, n. 10);
- **Sanità**
 - Unità locali socio sanitarie (22 ULSS, artt. 3 e 9, l.r. 14 settembre 1994, n. 56);
 - Aziende ospedaliere (ASL di Padova e di Verona, artt. 3 e 9, l.r. 14 settembre 1994, n. 56);
 - Agenzia regionale socio sanitaria (l.r. 29 novembre 2001, n. 32).
- **Società a partecipazione regionale**
 - **maggioritaria:**
 - Veneto sviluppo s.p.a. (l.r. 3 maggio 1975, n. 47). Partecipazione al 51%.
 - Veneto innovazione s.p.a. (l.r. 6 settembre 1988, n. 45). Partecipazione al 51%.
 - Sistemi Territoriali S.p.A. Partecipazione al 99,202%.
 - Delta Po S.p.A. Partecipazione al 100%.
 - Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a. (l.r. 7 settembre 1982, n. 35). Partecipazione al 100%;
 - Terme Recoaro S.p.A. Partecipazione al 99,997%.
 - **minoritaria:**

- Edilvenezia s.p.a. (l.r. 5 settembre 1974, n. 47);
- Valfiorentina s.p.a. ;
- SO.C.C.I.P. s.r.l.;
- Autovie Venete S.p.A. (Trieste). Partecipazione al 4,83%;
- Colledge Valmarana Morosini s.p.a. (Altavilla Vicentina);
- Rocca di Monselice s.r.l.;
- Società Autostrada di Alemagna s.p.a.;
- Finest s.p.a.;
- Associazione Informest;
- Soc. Coop. Verso la Banca Etica s.r.l.;
- Idrovie Venete s.p.a.;
- Metropolitana Veneto s.r.l.;
- Aeroporto Catullo s.p.a.;
- Veneto Nanotech SCPA, società consortile per azioni, l.r. n. 32/2003.

16. Organismi regionali a tutela del cittadino

La Regione ha istituito due organismi posti a diretto accesso e servizio dei cittadini per eliminare disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione e per tutelare interessi diffusi.

▪ Difensore civico (l.r. n. 28/1988)

Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e anche in sedi decentrate (che però non sono ancora costituite) e svolge compiti di tutela del cittadino e di altri organismi in casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione con le modalità e le procedure stabilite dalla normativa regionale.

La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi sugli atti emanati dalle autorità amministrative non esclude, né limita, la facoltà del soggetto interessato di proporre istanza al difensore civico.

Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale per la durata di 5 anni e con possibilità di rielezione per una sola volta, fra i cittadini che abbiano avanzato o per i quali sia stata avanzata proposta di candidatura e che siano in possesso dei requisiti previsti per

l'elezione a consigliere regionale e di preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico - amministrativo.

Anche per l'elezione del difensore civico si adotta la procedura delle nomine e designazioni di cui alla l.r. n. 27/1997, per cui il Presidente della Giunta regionale pubblica apposito avviso per la proposizione delle candidature, tenuto conto che il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione almeno 3 mesi prima della scadenza del relativo mandato o nella prima seduta successiva al verificarsi di una anticipata cessazione del difensore in carica.

Il trattamento economico del difensore civico è quello previsto per i membri della Giunta regionale (indennità di funzione, diaria a titolo di rimborso spese, rimborso spese di trasporto e trattamento di missione ex l.r. 30 gennaio 1997, n. 5).

Entro il 31 marzo di ogni anno, il difensore civico sottopone all'esame del Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

▪ **Protezione e tutela dei minori (l.r. n. 42/1988)**

L'Ufficio per la protezione e tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale, oltre che in sedi decentrate (tuttora non costituite) e svolge le funzioni indicate nell'art. 2, l.r. n. 42/1998.

Il titolare dell'Ufficio è eletto dal Consiglio regionale per la durata di 5 anni e con possibilità di rielezione per una sola volta, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a consigliere regionale, muniti di laurea in giurisprudenza o equipollenti o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

Anche per l'elezione del tutore dei minori si adotta la procedura delle nomine e designazioni di cui alla l.r. n. 27/1997, per cui il Presidente della Giunta regionale pubblica apposito avviso per la proposizione delle candidature, tenuto conto che il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione almeno 3 mesi prima della scadenza del relativo mandato o nella prima seduta successiva al verificarsi di una anticipata cessazione del tutore in carica.

Il trattamento economico del tutore dei minori è quello previsto per i membri del Consiglio regionale (indennità di funzione, diaria a titolo di rimborso spese, rimborso spese di trasporto e trattamento di missione ex l.r. 30 gennaio 1997, n. 5).

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il tutore dei minori sottopone all'esame del Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta.